



*Ministero dei beni e delle attività  
culturali e del turismo*

DIREZIONE GENERALE MUSEI

Ai direttori dei Musei dotati di autonomia  
speciale  
LORO SEDI

Ai direttori dei Poli museali  
LORO SEDI

MIBACT-DG-MU  
SEG DIR GEN  
0007576 28/07/2016  
Cl. 31.01.00/1

*Allegati...*

*Risposta al foglio deb.....*

*Servizio..... N. ....*

OGGETTO: Mostre ed esposizioni all'estero – Disposizioni regolamentari.-

**CIRCOLARE N. 41/2016**

- e p. c. Al Gabinetto  
ROMA
- All'Ufficio Legislativo  
ROMA
- Al Segretario generale  
ROMA
- Al Consigliere diplomatico  
ROMA

Si richiamano all'attenzione di codesti Istituti le disposizioni di cui all'art. 20, comma 2, lett. b) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, a tenore delle quali la Direzione generale Musei *"cura la promozione, anche su richiesta degli Uffici interessati e comunque sentiti gli stessi, di accordi culturali con istituzioni dotate di adeguato prestigio, italiane e straniere, finalizzate alla organizzazione di mostre od esposizioni, ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera d) del Codice, e ne assicura l'attuazione, adottando ogni opportuna iniziativa intese ad agevolare la circolazione internazionale delle opere d'arte interessate dalle manifestazioni culturali concordate [...]"*.

Le disposizioni organizzative testé richiamate, nel rimandare alle pertinenti norme codicistiche, disciplinano dunque il rilascio dell'autorizzazione per l'uscita temporanea dal territorio nazionale - *"in attuazione di accordi culturali con istituzioni museali straniere, in regime di reciprocità e per la durata stabilita negli accordi [...]"* (art. 67, comma 1, lett. d)) - delle cose e dei beni culturali mobili di cui al precedente art. 65, commi 1, 2, lettera a), e 3.

La *ratio* delle disposizioni regolamentari di cui si discute è, all'evidenza, quella di attribuire, a questo Organo dell'Amministrazione centrale, la responsabilità di dare attuazione - secondo forme che presuppongono un efficace raccordo funzionale con gli Istituti periferici interessati - ad ogni iniziativa volta a caratterizzare ed attuare, sul piano delle relazioni internazionali, la politica culturale del Ministero nella materia delle *"mostre od esposizioni"* rientranti nella fattispecie definita dal sopraccitato art. 67, comma 1, lett. d).

Non sembra inutile sottolineare come tali disposizioni trovino il proprio fondamento nell'esigenza che l'azione di questo Ministero sul terreno dei rapporti con gli stati esteri sia esercitata, per gli aspetti che qui interessano, sotto l'egida di un coordinamento unitario, che non può non includere appropriate intese con il dicastero degli Affari esteri e con lo stesso Governo della Repubblica, cui affidare l'individuazione delle conseguenti linee di azione e delle relative priorità.



A tale proposito deve porsi in luce come, anche di recente, si siano verificati casi in cui la stipula di accordi culturali internazionali, riferibili espressamente alle disposizioni di cui al sopraccitato art. 20, comma 2, lett. *b*) del regolamento, **sia stata perfezionata da alcuno di codesti Uffici senza preventiva interlocuzione con questa Direzione generale**, con conseguenti difficoltà – in disparte ogni altra considerazione – correlate, sul piano operativo, al prestito delle opere d'arte interessate, in taluni casi conservate presso collezioni o raccolte non di ragione del soggetto promotore degli accordi stessi.

A tale proposito assume rilievo la circostanza che la definizione di tali accordi culturali internazionali - laddove caratterizzati dai requisiti di cui al più volte citato art. 67, comma 1, lett. *d*) - **costituisce funzione espressamente riservata a questa Direzione generale.**

Ad integrazione e precisazione di quanto sopra esposto si fa rilevare che le responsabilità poste in capo alla scrivente in attuazione delle disposizioni organizzative in argomento non incidono direttamente sull'esercizio delle funzioni di promozione, valorizzazione e tutela delle raccolte museali, rispettivamente loro date in consegna, attribuite, dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 171/2014, ai Poli museali (art. 34) e ai Musei (art. 35).

Si ravvisa tuttavia la necessità, per evidenti ragioni di informazione e coordinamento, che, anche dell'esercizio di tali funzioni, laddove le stesse consistano nella promozione all'estero delle mostre e delle esposizioni di cui all'art. 48, comma 1, del Codice, ne sia data preventiva e tempestiva comunicazione a questo Ufficio, onde lo stesso ne possa tenere conto **non solo in relazione alla formulazione del proprio parere, come espressamente previsto dal regolamento** (art. 34, comma 2, lett. *l*) e art. 35, comma 4, lett. *h*)), ma, altresì, **al fine di darne notizia all'Organo politico e alla struttura amministrativa di vertice** (Segretariato generale).

Sunteggiati come sopra i termini della questione si dispone affinché codesti Istituti inoltrino alla scrivente:

- a*) un elenco delle mostre e delle esposizioni all'estero, **rientranti nella fattispecie di cui al sopraccitato art. 67, comma 1, lett. *d*), del Codice**, che gli stessi intenderebbero promuovere, indicandone il periodo di presumibile svolgimento e lo stato di loro progettazione o organizzazione, allegando una scheda informativa di sintesi;
- b*) un elenco delle mostre e delle esposizioni all'estero, **non rientranti nella fattispecie di cui al punto *a*)**, accompagnato dalle medesime indicazioni e documentazione;
- c*) un elenco degli accordi **di cui all'art. 67, comma 1, lett. *d*)** del citato Codice che si intenderebbero sottoporre alla Direzione generale Musei, accompagnato da ogni utile informazione o documento.

**Il riscontro sopra richiesto dovrà essere fornito - anche in senso negativo - entro il prossimo 15 agosto 2016.**

Successivamente a tale inoltro codesti Uffici provvederanno a dare attuazione con la necessaria continuità alle disposizioni regolamentari più volte citate.-

Il Direttore generale  
(arch. Ugo SORAGNI)

